

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2004

Parte I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia limitata al periodo temporale 1° gennaio – 31 dicembre 2004 (salvo quanto previsto al successivo art. 17) e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, limitatamente a quanto previsto ai successivi articoli 3 e 7 al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 4 del successivo art. 3.

Art. 2

(Ammontare complessivo del fondo unico di amministrazione)

1. Le parti, rilevato che sul pertinente capitolo 1375 risulta stanziato l'indifferenziato importo di € 83.391.455,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, convengono che quota parte del suddetto importo, pari ad € 4.738.214,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, venga stralciata per il personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa.
2. Tale ammontare è stato determinato quale quota spettante sull'intero stanziamento posto in bilancio per il FUA della Difesa per l'anno 2004 di cui al precedente comma 1, in base al rapporto esistente al 1° gennaio 2004 tra tutto il personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia (n. 2.116

unità), e quello in servizio presso l'A.D. (n. 37.378 unità), incrementata di un importo di € 17.354,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro per le ulteriori esigenze rappresentate dall'Agenzia .

3. L'importo come sopra determinato verrà integrato con la quota spettante delle risorse aggiuntive indicate al successivo art. 15.
4. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 124.558,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale comunque in servizio presso i predetti Enti dell'Agenzia, che alla data del 1° gennaio 2004 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
5. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è pari ad € 4.613.656,00. A seguito di tale accantonamento residuano nel FUA € 78.777.799,00.
6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. provvederà ad assegnare compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 3

(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti, in via preliminare rammentano e confermano, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, gli Accordi per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, i quali hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - a. ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato 12 anni di servizio senza demerito;
 - b. previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale:
 - I. ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6[^] qualifica funzionale;
 - II. ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7[^] qualifica funzionale;
 - III. ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9[^] qualifica funzionale). Per detti dipendenti viene comunque chiesta una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9[^] qualifica funzionale.

2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2003 hanno maturato i prescritti requisiti.
3. Le parti concordano, infine, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.

Art. 4

(Interpretazione autentica sui criteri per l'attribuzione della posizione economica Super)

1. Le parti, nel confermare i criteri stabiliti con l'Accordo sul FUA per l'anno 1999 per l'attribuzione delle posizioni super, convengono, al fine di risolvere alcune incertezze interpretative registratesi nella attribuzione dei relativi punteggi, di precisare, in sede di interpretazione autentica, quanto segue:

Requisiti di accesso

- Ai fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifiche funzionali, che danno titolo al conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- Ai fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente gli incarichi ed i servizi prestati in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- Ai fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati e non quelli di sostituto.
2. Le parti, infine, convengono di fare salvi gli effetti economici comunque prodotti dalle graduatorie già definite alla data del presente Accordo.

Art. 5

(Stralcio per le posizioni super 2000, 2001, 2002 e 2003)

1. Dalla somma residua pari ad € 78.795.153,00 non vengono considerate utili le somme relative all'accantonamento per le posizioni Super per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro nella misura del 38,38%, come di seguito indicato:

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Anni 2000/2001 | € | 537.442,33 |
| Anno 2002 | € | 115.295,00 |
| Anno 2003 | € | <u>28.625,00</u> |
| Totale | € | 681.362,33 |

2. Pertanto, l'effettivo importo da stralciare dalla somma di € 78.777.799,00 risulta essere pari ad € 681.362,33 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro per un importo residuo di € 78.096.436,67

Art. 6

(Accantonamento per attribuire ulteriori posizioni A1S nel 2004)

1. Le parti, quindi, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2004 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003 hanno maturato senza demerito 12 anni di servizio, e considerato che in tale posizione si trovano n. 87 dipendenti, accantonano a tal fine l'importo di € 69.176,44 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondente all'importo necessario per l'attribuzione di altrettante posizioni A1S.
2. Considerato, peraltro, che rientra nella disponibilità del FUA la somma di € 58.839,73 relativa a n. 74 posizioni A1 super cessate nel corso dell'anno 2003, la somma da accantonare per le posizioni A1 super dell'anno 2004 risulta essere pari ad € 10.336,71. Pertanto dall'ammontare del FUA, pari ad € 78.096.436,67, per effetto dell'anzidetto accantonamento residua la somma di € 78.086.099,96.

Art. 7

(Attribuzione della posizione A1 Super a tutto il rimanente personale di posizione A1)

1. Le parti convengono, anche in relazione al maggiore stanziamento posto in bilancio nel corrente anno, di attribuire a tutto il personale di posizione economica A1 in servizio al 1° gennaio 2004 la posizione economica A1 Super, stante il ristretto numero di unità rimanenti nei ruoli della Difesa nella anzidetta posizione iniziale. Tenuto conto che in tale situazione si trovano complessivamente n. 233 dipendenti, viene pertanto accantonato per tale finalità l'importo di € 185.265,63 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
2. A conclusione dell'iter procedurale per il riconoscimento della nuova posizione, in base ai criteri contrattualmente previsti per il conseguimento della stessa, quali l'assenza di sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e l'esclusione del personale

comandato, ad eccezione di quello presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (rif. artt. 1 e 3), il contingente e il relativo stanziamento sopra indicati potranno essere rideterminati in via definitiva.

3. A seguito dell'ulteriore accantonamento di cui al comma 1, residuano sul FUA € 77.900.834,33.

Art. 8

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2004)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2004 (requisiti 31.12.2003) la D.G. per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Art. 9

(Determinazione del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2004)

Le parti, considerato che il contingente di n. 2.685 unità di personale A1 super determinatosi con i precedenti Accordi viene riconfigurato a seguito del minore numero di riconoscimenti che è stato possibile operare negli anni 2002 e 2003, pari a complessive n. 119 unità, nonché dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio di cui ai precedenti artt. 6 e 7, constatano che lo stesso ammonta ora a n. 2.812 unità. Considerato l'accantonamento di cui al precedente art. 2 per il Fondo di Agenzia, fermo restando il contingente di n. 2.812 unità di posizioni A1 super, lo stesso per l'anno 2004 è articolato come segue:

| | A1 super |
|-------------------------|----------|
| Contingente complessivo | 2.812 |
| FUA 2004 | 2.719 |
| Fondo Agenzia 2004 | 93 |

Art. 10

(Determinazione dei contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S)

1. Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 2 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2004 presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi, di articolare per l'anno 2004 i contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S come segue:

| | B3 super | C1 super | C3 super |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Contingenti complessivi | 301 | 758 | 120 |
| FUA 2004 | 292 | 729 | 117 |
| Fondo Agenzia 2004 | 9 | 29 | 3 |

2. Le parti convengono quindi che detti contingenti verranno reintegrati di un numero pari a quello dei destinatari cessati per pensionamento o passaggio ad altra posizione economica nell'anno 2003.

Parte III POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 11

(Accantonamento per le posizioni organizzative)

1. In attesa che la normativa di riferimento fissi nuovi criteri in materia di posizioni organizzative, le parti, preso atto che l'emanando DPCM sulle nuove dotazioni organiche del personale civile della Difesa prevede, in linea con il processo di civilizzazione del Ministero, un incremento di posti dell'area funzionale C, concordano di retribuire tutte le posizioni organizzative oggettivamente coperte, rinvenute nei singoli ordinamenti degli Enti dell'A.D. rielaborati sulla base di dette nuove dotazioni.
2. A tal fine il contingente complessivo di n. 1.546 unità provvisoriamente fissato per gli anni 2002 e 2003 con i precedenti CCNI del 20 e 21 ottobre 2003 è stato rideterminato facendo specifico riferimento alle posizioni oggettivamente coperte risultanti dalla apposita ricognizione operata dagli Organi di Vertice.
3. Il nuovo contingente tiene altresì conto di n. 16 unità da riservare al personale di posizione economica C3 super e C3 al quale sia stato conferito con apposito D.D. l'incarico di reggenza di Uffici Dirigenziali.
4. Le parti convengono altresì che ai fini della predetta rideterminazione non vanno considerati gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa.
5. Il contingente per l'anno 2004 è pertanto rideterminato in complessive n. 1.540 unità. La composizione dello stesso è la seguente:

| | |
|---------------|-----|
| ➤ C3 reggenti | 16 |
| ➤ C3 | 160 |
| ➤ C2 | 561 |
| ➤ C1 | 803 |
6. Con il presente accordo le parti si impegnano a rideterminare nel prossimo anno finanziario, anche in relazione ad eventuali incrementi del Fondo, l'attuale contingente di posizioni organizzative a seguito di nuove assunzioni per concorso e/o riqualificazione di personale dell'area C.
7. Le parti concordano, quindi, di confermare gli importi della indennità previsti per il 2002 con il CCNI 20 ottobre 2003, quali, al lordo delle ritenute a carico del lavoratore, di seguito si riportano:

| | | |
|---------------|---|----------|
| ➤ C3 Reggenti | € | 2.160,00 |
| ➤ C3 | € | 1.640,00 |
| ➤ C2 | € | 1.210,00 |

- C1 € 1.033,00
8. Le stesse stabiliscono, inoltre, che al dipendente civile dell'area C, che ricopre una posizione organizzativa prevista per il personale militare, sia corrisposta l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.
 9. Le parti, in attesa che la normativa contrattuale di comparto fissi nuovi criteri in materia di posizioni organizzative, confermano per il 2004 i criteri per la identificazione delle posizioni organizzative stabiliti nei precedenti CCNI riportati nell'allegato 5.
 10. Convengono altresì che le somme relative alle indennità per le posizioni organizzative riconosciute nell'ambito del contingente, resesi vacanti nel corso del 2004 presso il singolo Ente, entrano nella disponibilità del FUS del medesimo Ente in proporzione al periodo di vacanza verificatosi.
 11. Parallelamente le parti convengono che nuove posizioni organizzative individuate nel corso del 2004 presso gli Enti al di fuori del contingente di cui al comma 1 vengano retribuite attingendo dalle risorse del FUS.
 12. Le risorse non utilizzate per le reggenze venute meno per cessazione dell'incarico, rientrano nella disponibilità del Fondo di cui al successivo art. 12.
 13. Per il presente articolo, vengono di conseguenza accantonati per il 2004 € 2.395.591,96 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro. Pertanto, dall'iniziale stanziamento del Fondo residua la somma di € 75.505.242,37.

Parte IV

FONDO PER LE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E FONDO UNICO DI SEDE

Art. 12

(Quantificazione del fondo)

Le parti, preso atto quindi che dell'iniziale stanziamento risultano disponibili € 75.505.242,37, decidono di confermare per le esigenze di ogni Ente dell'Amministrazione Difesa un fondo per le finalità e con le modalità riportate nei successivi articoli 13 e 14.

Art. 13

(Particolari posizioni di lavoro e quota aggiuntiva del Fondo unico di sede per turni e reperibilità)

1. Il fondo di cui al precedente articolo 12 verrà utilizzato in parte per remunerare le seguenti posizioni di lavoro derivanti da leggi, di seguito denominate anche "particolari posizioni", già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13):
 - a. sede disagiata,
 - b. indennità professionale (già rischio da radiazioni),
 - c. rischio - anche per operatori subacquei -

- d. bonifica dei campi minati,
 - e. disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f. mansione ai centralinisti non vedenti,
 - g. imbarco (su unità navali di tutte le FF.AA.).
 - h. indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche
2. L'importo complessivo delle particolari posizioni previste per legge è indicato, diviso per Direzioni di Amministrazione, nell'allegato A per un importo complessivo di € 2.212.049,15 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 2.935.389,22 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
 3. Ogni ulteriore esigenza per le posizioni di cui al precedente comma 1 potrà essere soddisfatta nei limiti e con le modalità fissate dal comma 3 del successivo art. 15.
 4. Le parti convengono altresì, qualora le esigenze reali dell'Ente comportassero a fine anno un minor utilizzo delle risorse assegnate per le particolari posizioni di cui al comma 1, che l'eventuale differenza dovrà essere considerata come anticipo del Fondo Unico di Sede (FUS), e richiamano in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del Direttore dell'Ente, ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni.
 5. Le parti, a seguito dell'indagine conoscitiva sulle particolari posizioni di lavoro con particolare riferimento agli istituti della turnazione e della reperibilità, di cui agli allegati 14 e 15, ed in linea con l'impegno assunto con il CCNI 21 ottobre 2003 (art. 10), convengono, con il presente Accordo, di ritenere provvisoriamente valide le segnalazioni delle esigenze connesse alla suddetta indagine conoscitiva.
 6. Le parti, quindi, concordano, relativamente all'istituto della turnazione, di assegnare ad ogni Ente, che abbia evidenziato nella richiesta la rispondenza del turno alla normativa di legge e contrattuale sia di comparto sia di Amministrazione, l'importo a fianco di ciascun Ente indicato nell'allegato B per un totale complessivo di € 4.830.303,02 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 6.409.812,11 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
 7. Relativamente alla reperibilità, le parti convengono, in via preliminare, che la stessa debba essere retribuita attingendo dalle risorse del FUS. Le stesse concordano altresì, che in via sperimentale per l'anno 2004 si darà luogo ad una specifica assegnazione di fondi per la reperibilità, quale maggiorazione del FUS solo nel caso in cui l'esigenza rappresentata a tale titolo sia superiore al 10% dello stanziamento spettante per il FUS 2003 rapportato alle presenze al 1° gennaio 2004 nel medesimo Ente. Detta maggiorazione verrà quindi riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente tale limite del 10%. L'importo da assegnare a ciascun Ente con il criterio anzidetto è riportato nell'allegato C per un totale complessivo di € 1.483.501,88 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 1.968.606,99 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.

8. Gli importi assegnati per turni e reperibilità confluiranno nel FUS dell'Ente quale maggiorazione dello stesso, al fine di fornire alle parti della contrattazione locale un oggettivo punto di riferimento per la distribuzione del FUS medesimo.
9. Qualora, a seguito delle eventuali verifiche che saranno attuate dalle parti sulla congruità delle esigenze con la normativa di riferimento di legge e contrattuale, risultassero assegnati per turni e reperibilità importi superiori a quelli occorrenti, le eventuali differenze dovranno essere intese quale anticipo del FUS dell'Ente.
10. Al termine dei precedenti accantonamenti per particolari posizioni, turni e reperibilità, che ammontano a complessivi € 8.525.854,05 al lordo degli oneri per il lavoratore, pari a € 11.313.808,32 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, residuano nel FUA € 64.191.434,05.
11. Le parti, infine, convengono che gli Enti, per ogni ulteriore esigenza relativa a turnazioni e reperibilità, facciano ricorso al Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 14.

Art. 14

(Fondo unico di sede)

1. Il fondo di cui al precedente articolo 12 sarà inoltre utilizzato, nella parte residua, dopo gli accantonamenti di cui all'art. 13 pari ad € 11.313.808,32 per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente lo stanziamento residuo, pari a € 64.191.434,05 in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio 2004 (pari quindi a € 1.820,41 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro corrispondenti a € 1.371,83 al netto degli stessi per ogni dipendente).
2. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di ristrutturazione, del personale in posizione di distacco sindacale, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative.
3. Le parti, al fine di consentire alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, elemento di valutazione per la sua corresponsione concorra la presenza in servizio, quali di seguito si riportano:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per motivi sindacali relativi a permessi e distacchi retribuiti
 - e. assenza per donazione di sangue

- f. assenza ai sensi della legge n. 104/92
- g. astensione obbligatoria per maternità

Parte V
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 15

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 83.391.455,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A. 2004 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2003 e le risorse denominate “variabili” che saranno disponibili solo dopo la legge di assestamento), le parti convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata pro quota una somma da destinare al Fondo di Agenzia di cui al precedente art. 2.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2004, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento di nuove ulteriori richieste per particolari posizioni di lavoro derivanti da leggi ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 13 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 16

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo 15, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 14.

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(Estensione dell'Accordo al 2005)

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività presso gli Enti nonché la continuità nella corresponsione degli emolumenti, le parti convengono che nell'anno 2005, nelle more della definizione del relativo Accordo integrativo possa essere assegnato in via provvisoria agli Enti di cui all'elenco riportato nell'allegato

- A, uno stanziamento non superiore al 100% di quanto preventivato per il 2004 per compensare tali particolari posizioni di lavoro; mentre, per i turni e le reperibilità, l'anticipazione agli Enti di cui agli allegati B e C, sarà non superiore all'80% di quanto negli stessi allegati indicato per il 2004 quale maggiorazione del FUS.
2. Per il Fondo dell'agenzia, detta anticipazione potrà essere effettuata nella misura non superiore all'80% dell'ammontare del Fondo medesimo stabilito nel precedente art. 2, comma 5.
 3. Qualora con dette anticipazioni risultassero assegnate risorse superiori a quelle spettanti, le differenze dovranno essere intese come anticipo del FUS 2005.
 4. Le parti, inoltre, considerata la favorevole esperienza maturata negli anni precedenti, confermano per il 2005, nelle more della definizione del relativo Accordo integrativo, l'anticipazione di una quota non superiore all'80% del FUS 2004 di cui al precedente art. 14, comma 1, da assegnare agli Enti quale Fondo Unico di Sede, in ragione di quota parte per ogni dipendente che sarà in servizio al 1° gennaio 2005.

Art. 18

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 19

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 3 e 4)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (art. 3 e 4)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 3 e 4)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 3 e 4)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2003 (art. 11)
6. indennità per sede disagiata (art. 13)
7. indennità professionale (art. 13)
8. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 13)
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 13)
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 13)
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 13)
12. indennità di imbarco (su unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 13)
13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 13)
14. indennità per turni (art. 14)
15. indennità per reperibilità (art. 14)

16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 17)

17. specchio di ripartizione del F.U.A. 2002 (art. 18)

A. particolari posizioni previste per legge (art. 13)

B. quota aggiuntiva del FUS per turnazioni (art. 14)

C. quota aggiuntiva del FUS per reperibilità (art. 14)

Art. 20

(modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2002.

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| • Allegato 1 | • Allegato 5 | • Allegato 10 |
| • Allegato 2 | • Allegato 6 | • Allegato 13 |
| • Allegato 3 | • Allegato 7 | |
| • Allegato 4 | • Allegato 8 | |

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

.....

F.P. C.G.I.L. Difesa

C.I.S.L. F.P.S. Difesa

U.I.L. P.A. Difesa

CISAL INTESA

F.L.P.

CONF. SAL./UNSA SIAD

Federazione R.d.B. Statali

Roma,